

Verbale n. 24/2017

L'anno duemiladieciasette addì 20 del mese di Febbraio alle ore 9,30 in prima convocazione, nei locali del Palazzo Comunale si è riunito lo II C.C.P. e seguito voto di convocazione prot. n. 4254 del 17.02.2017 contenente il seguente a.d.g.: 1) Studio e revisione del "Regolamento di Polizia Municipale" 2) Varie ed eventuali. Alle ore 9,30 sono presenti il Componente Placido Caporlingue, il Consigliere Grazie Ventura in sostituzione del Componente assente Placido Fumari con giuste deleghe egli atti della 1^a C.C.P. il Presidente della Commissione Salvatore Giuffridò. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. La Commissione inizia i lavori, e terminando i lavori del punto all'ord. g. alle ore 9,45 entra in Commissione il Consigliere Vincenzo Papadardo con giuste deleghe egli atti della II C.C.P. sostituendo il Componente assente Vincenzo Nigueni. La Commissione così composta prosegue nei lavori con la stesura del nuovo art. 31 che viene anche dattiloscritto. Si passa alla stesura dell'art. 32 che viene formulato e dattiloscritto. Dopodiché la Commissione integra e modifica il paragrafo 2, integrando l'art. 15 con il comma 8. Dopodiché la Commissione sostituisce l'art. 5 paragrafo 1 che era stato cancellato perché non esistono più né le fucine né le fornaie. Dopodiché la Commissione istituisce il paragrafo 4 e sostituisce redigendo il nuovo art. 34 che viene anche dattiloscritto. Si passa alla redazione del nuovo art. 35 che viene redatto e dattiloscritto. Si passa alla redazione, stesura e dattiloscrittura dell'art. 36 che dopo averlo ultimato ne allega copie al seguente verbale. Alle ore 11,00 la Commissione chiude i lavori. Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

[Signature]

Il Segretario

Doro A. Dandazzo

I Componenti

Rob. G. G. G.

[Signature]
Giancarlo G. G.

art. 31 cassato con il seguente articolo: sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete , le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

- **gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti d'autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia locale;**

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante);

art. 32 cassato con il seguente articolo: dalle ore 21,00 alle ore 07,00 le operazioni di carico e scarico di merci quali derrate, bottiglie ecc..., limitatamente in vicinanza dell'abitato.

- **il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore;**

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante);

art. 33 cassato con il seguente articolo: i dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli, ecc) , devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi, e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi;

- **chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'estero ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili i grado di disattivare il sistema di allarme;**

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante);

paragrafo 4

Sicurezza ed Ordine pubblico

-art. 34 cassato e sostituito dal seguente : è fatto divieto di sosta permanente con la sedia dei vecchi sul marciapiede ed in maniera permanente;

-art. 35 cassato e sostituire con il seguente: l' obbligo in capo agli esercenti di pab e birrerie di tenere pulito nella zona limistrofa – antistante alla propria attività commerciale, pena l'applicazione delle sanzioni civili, amministrativi e penali previsti dalla normativa vigente.

-art. 36 cassato e sostituire con il seguente: è fatto divieto di bere e mangiare in prossimità del sagrato di istituti religiosi quali chiese, conventi,